

# Principio DNSH e fondi comunitari

Per imprese e amministrazioni più verdi e responsabili



Servizio finalizzato allo svolgimento di assistenza tecnica per l'esecuzione delle attività del Piano di azione regionale per gli acquisti verdi nel triennio 2022/2024 | LABORATORI TECNICI |





## **Sommario**

- ✓ Introduzione al DNSH: dall'accordo di Parigi ai criteri di vaglio tecnico
- ✓ Il modello di verifica del rispetto del Principio DNSH: il sistema a cascata dalla Guida MEF ai criteri generali dell'art. 17 del reg. UE 852/2020
- ✓ Il DNSH nella programmazione dei fondi strutturali: i requisiti e gli orientamenti della Commissione e la nota del DPCoe per la VAS dei PO FESR
- ✓ Applicazione di una verifica DNSH nel Rapporto Ambientale della VAS del PO
- ✓ La verifica climatica nei fondi strutturali: la COM 373/2021 e la nota DPCoe del 2023



## L'ACCORDO DI PARIGI



United Nations

FCCC/CP/2015/L.9



Framework Convention on Climate Change Distr.: Limited 12 December 2015

Original: English

Conference of the Parties Twenty-first session Paris, 30 November to 11 December 2015

Agenda item 4(b)
Durban Platform for Enhanced Action (decision 1/CP.17)
Adoption of a protocol, another legal instrument, or an
agreed outcome with legal force under the Convention
applicable to all Parties

#### ADOPTION OF THE PARIS AGREEMENT

#### Proposal by the President

#### Draft decision -/CP.21

The Conference of the Parties,

Recalling decision 1/CP.17 on the establishment of the Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action,

Also recalling Articles 2, 3 and 4 of the Convention,

Further recalling relevant decisions of the Conference of the Parties, including decisions 1/CP.16, 2/CP.18, 1/CP.19 and 1/CP.20,

Welcoming the adoption of United Nations General Assembly resolution A/RES/70/1, "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development", in particular its goal 13, and the adoption of the Addis Ababa Action Agenda of the third International Conference on Financing for Development and the adoption of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction,

Recognizing that climate change represents an urgent and potentially irreversible threat to human societies and the planet and thus requires the widest possible cooperation by all countries, and their participation in an effective and appropriate international response, with a view to accelerating the reduction of global greenhouse gas emissions,

Also recognizing that deep reductions in global emissions will be required in order to achieve the ultimate objective of the Convention and emphasizing the need for urgency in addressing climate change, L'Accordo di Parigi è un documento che è stato sottoscritto dai 195 paesi che hanno partecipato alla Conferenza mondiale sul clima delle Nazioni Unite (Cop 21), nel mese di dicembre del 2015 (12 dicembre 2015). L'intesa è stata raggiunta al termine di due lunghe settimane di negoziati: alle 19:32 del 12 dicembre, presieduta dall'allora ministro degli Esteri francese Laurent Fabius. Il testo è stato depositato presso le Nazioni Unite a New York il 22 aprile 2016
Viene ratificato – entro la data di entrata in vigore fissata al 4 novembre 2016 –da 147 paesi.



## **OBIETTIVI DELL'ACCORDO DI PARIGI**

L'Accordo di Parigi propone di limitare la crescita della temperatura media globale sulla superficie delle terre emerse e degli oceani "ben al di sotto dei 2 gradi centigradi", entro la fine del secolo, rispetto ai livelli pre-industriali.

Si tratta di un obiettivo "minimo", dal momento che l'Accordo chiede alle parti fare tutto ciò che è possibile "per tentare di non superare gli 1,5 gradi".

Nel corso della COP 21, tuttavia, l'indicazione del tetto massimo ha rappresentato un terreno di scontro tra le parti. In particolare, i paesi più vulnerabili (ovvero quelli che risultano maggiormente minacciati dagli sconvolgimenti legati ai cambiamenti climatici) e le organizzazioni non governative avevano chiesto che tale limite di 1,5 gradi fosse imposto come soglia massima e non come obiettivo ideale.



## STRUMENTI DELL'ACCORDO DI PARIGI

Quali sono i mezzi concreti che occorre utilizzare per raggiungere l'obiettivo dei 2 gradi centigradi?

Ovvero chi, quando e di quanto dovrà abbassare le emissioni di gas ad effetto serra (a cominciare dalla CO2) per lottare contro il riscaldamento globale.

A ciascun governo, prima dell'avvio della COP 21, era stato chiesto di depositare un documento contenente i cosiddetti «Indc - Intended Nationally Determined Contributions»: le promesse ufficiali di riduzione delle emissioni.

Ciascuna nazione, in pratica, ha assunto una serie di impegni: il problema, però, è che ogni governo ha agito in modo del tutto autonomo. C'è chi ha promesso una riduzione entro il 2020, chi entro il 2030. Chi del 20 per cento, chi del 40. Chi rispetto ai livelli delle emissioni registrati nel 1990, chi nel 2005.

Le promesse avanzate in vista della COP 21 non avrebbero permesso di scendere al di sotto dei +2,7-3 gradi.



## ACCORDO SUL CLIMA DI PARIGI: gli obiettivi ambientali

Stabilisce di contenere a lungo termine l'aumento della temperatura media globale al di sotto della soglia di 2°C oltre i livelli pre-industriali, e di limitare tale incremento a 1.5°C.

L'Accordo, pur non stabilendo alcuna misura, individua **altri 4 problemi ambientali rilevanti**, oltre a quello climatico (adattamento e mitigazione): prevenzione rifiuti e riciclo; tutela acque; inquinamenti in acqua, aria e suolo; biodiversità

L'Accordo riconosce inoltre l'importanza di "scongiurare, minimizzare e affrontare le perdite e i danni associati agli effetti negativi dei cambiamenti climatici".

Il 5 ottobre 2016 'Unione Europea ratifica ufficialmente l'accordo di Parigi.



## I PUNTI DELL'ACCORDO

Secondo l'Accordo occorre quindi:

- A. Non nuocere ai sensi dell'Articolo 2.1(a) che prevede di contenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto di:
- 2°C al di sopra dei livelli preindustriali e proseguendo gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura;
- 1,5°C al di sopra dei livelli preindustriali, riconoscendo che ciò ridurrebbe in maniera significativa i rischi e gli impatti dei cambiamenti climatici;
- B. Non nuocere ai sensi dell'articolo 2.1(b) che prevede di aumentare la capacità di adattarsi agli impatti negativi dei cambiamenti climatici, promuovere la resilienza climatica e uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra, in modo da non minacciare la produzione alimentare;
- C. Non recare danno ai sensi dell'articolo 2.1(c) per rendere i <u>flussi finanziari coerenti</u> con un percorso verso <u>basse emissioni di gas serra e verso la resilienza climatica.</u>



## IRROMPE IL TEMA DEL RISCHIO

## **Nel** passato


- Si pensava che le questioni ambientali non incidessero radicalmente sul tema del rischio
- 2. Anzi si azzardava l'ipotesi che gli investimenti eccessivi per migliorare la gestione ambientale, alzando i costi, aumentassero i rischi

## **Oggi**

Oggi si ritiene, al contrario, che il mancato intervento nella riduzione degli impatti ambientali di un'impresa e/o processo produttivo possa aumentare fortemente la sua rischiosità e quindi renderla non redditizia



## LA 209: TIPOLOGIA DEI RISCHI INDIVIDUATI



Viene individuata una tipologia dei rischi che è stata definita nella Comunicazione 209 del 2019 «Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: Integrazione concernente la comunicazione di informazioni relative al clima» o nel documento dell' International Association of Insurance Supervisors (IAIS)



## **GREEN DEAL: PROBLEMI AMBIENTALI E «NON NUOCERE»**

L'11 dicembre 2019 con la Comunicazione 640 del 2019 la Commissione Europea lancia il Green Deal europeo.

Il documento individua i problemi ambientali:

- Clima (2.1.1) ma anche le politiche energetiche associate (2.1.2, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6)
- Economia pulita e circolare (capitolo 2.1.3) e uso efficiente delle risorse (2.1.4)
- Ecosistemi e biodiversità (capitolo 2.1.7)
- Acque (sempre capitolo 2.1.7)
- Inquinamenti zero (capitolo 2.18)

Al capitolo 2.2.1 sostiene che «la Commissione presenterà un piano di investimenti per un'Europa sostenibile» (finanza sostenibile e/o tassonomia ambientale). Infine nel capitolo «2.2.5. Un impegno a favore dell'ambiente: 'non nuocere'» afferma che: «Prendendo le mosse dal recente bilancio della campagna "Legiferare meglio" la Commissione intende migliorare il modo in cui affronta le questioni connesse alla sostenibilità e all'innovazione negli orientamenti per legiferare meglio e nei relativi strumenti. Lo scopo è garantire che tutte le iniziative del Green Deal centrino i propri obiettivi nel modo più efficace e meno oneroso possibile e che l'UE tenga fede in ogni momento all'impegno di non nuocere all'ambiente.»



## LE CONDIZIONI DI ECOSOSTENIBILITA'

Il **Regolamento 2020/852** relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 stabilisce (Articolo 3) che un'attività economica è considerata ecosostenibile se:

- a) contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9, in conformità degli articoli da 10 a 15;
- b) non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9, in conformità dell'articolo 17;
- c) è svolta nel **rispetto delle garanzie minime di salvaguardia** previste all'articolo 18.

Con riferimento ai concetti di "contributo sostanziale" e "non arrecare un danno significativo", la **Tassonomia Ambientale** fissa i criteri di vaglio tecnico (screening criteria) per il raggiungimento di ciascun obiettivo ambientale declinandoli sui diversi macro-settori economici e per singole attività ad essi correlate



## I REQUISITI PER UN'ATTIVITA' SOSTENIBILE



Le attività economiche sostenibili devono rispettare i tre requisiti fondamentali ovvero:

- devono contribuire in modo sostanziale ad almeno uno dei sei obiettivi ambientali,
- 2. senza arrecare impatto a nessun'altro degli obiettivi ambientali (Do Not Significant Harm) considerati ed inoltre
- 3. devono rispettare le garanzie minime di salvaguardia sociale (tra le convenzioni fondamentali del lavoro dell'ILO e linee guida dell'OCSE sulle imprese multinazionali)

### RIENTRARE TRA LE ATTIVITÀ CONSIDERATE

La Tassonomia utilizza il **codice NACE** per la classificazione del settore di attività.

Sono 70 le attività considerate, che descrivono corrispondenti a settori che producono il 93% delle emissioni inquinanti europee.

Le attività sono suddivisibili in 3 categorie in funzione del contributo agli obiettivi ambientali:

- Low carbon (basse emissioni)
- Enabling (abilitanti)
- Transition (per la mitigazione al cc)

# RISPETTARE I CRITERI TECNICI

ognuna delle attività considerate. Tassonomia la fornisce i criteri di screening modo in dettagliato soglie le tecniche affinché ogni attività possa definita essere sostenibile.

Nell'intero **ciclo di vita** anche dei prodotti originati



## IL CRITERIO DO NO SIGNIFICANT HARM (DNSH)

Stabilisce il principio del «non arrecare un danno significativo» all'ambiente:

### **Articolo 17**

«si considera che, tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti da un'attività economica, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, tale attività economica arreca un danno significativo:

- a) alla mitigazione dei cambiamenti climatici se l'attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
- b) all'adattamento ai cambiamenti climatici se .....;
- c) all'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine se ......;
- d) alla transizione verso un'economia circolare se.....;
- e) alla prevenzione e la riduzione dell'inquinamento se.....;
- f) alla protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se......

Nel valutare un'attività economica in base ai criteri indicati al paragrafo 1 dell'art 17 del regolamento, si tiene conto dell'impatto ambientale dell'attività stessa e dell'impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita di tali prodotti e servizi.



# COSA SIGNIFICA «ARRECARE DANNO ALL'AMBIENTE»

## Il principio Do No Significant Harm applicato agli obiettivi ambientali



#### Mitigazione dei cambiamenti climatici

l'attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra



#### Adattamento ai cambiamenti climatici

l'attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi



#### Uso sostenibile e protezione delle acque

l'attività nuoce al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o al buono stato ecologico delle acque marine;



#### Transizione verso un'economia circolare

l'attività conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti; l'attività comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti; quest'ultimo a lungo termite potrebbe causare un danno significativo all'ambiente



# Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

l'attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio.



#### Protezione e rispristino della biodiversità e degli ecosistemi

l'attività nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione.



## **OBIETTIVI AMBIENTALI E CRITERI DI VAGLIO TECNICO**

MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI
CLIMATICI

ADATTAMENTO DEI CAMBIAMENTI
CLIMATICI

USO SOSTENIBILE E PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE E MARINE

TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA
CIRCOLARE

CONTROLLO E PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO

PROTEZIONE DI UN ECOSISTEMA SALUBRE



#### **REGOLAMENTO DELEGATO 2139/2021**

...che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale









#### REGOLAMENTO DELEGATO 2486/2023

...che integra il regolamento (UE) 2020/852 fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale



## CRITERI DI VAGLIO TECNICO PER IL CLIMA

Il 4 giugno 2021 la Commissione europea ha adottato il primo Regolamento Delegato (n. 2139 del 2021) in materia di adattamento al rischio climatico e mitigazione del rischio climatico /"Tassonomia" (EU Taxonomy Delegated Regulation on technical screening criteria), che - integrando il precedente Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio - stabilisce i criteri di vaglio tecnico necessari a determinare le condizioni secondo cui un'attività economica può essere considerata quale "contributo sostanziale" alla mitigazione climatica (Allegato 1) e all'adattamento al cambiamento climatico (Allegato 2) per determinare se tale attività economica non sia causa di danni significativi ad alcuno fra gli obiettivi di tutela ambientale.

Il Regolamento Delegato 2139 è stato modificato dal Regolamento Delegato (Ue) 2023/2485 della Commissione del 27 giugno 2023



# **ALLEGATO 1 REGOLAMENTO DELEGATO 2139 DEL 2021**

ALLE	GATO I					
1.	Silvicoltura	4.7.	Produzione di energia elettrica da combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili 84	5.11.	Trasporto di CO <sub>2</sub>	. 1
1.1.	Imboschimento	4.8.	Produzione di energia elettrica a partire dalla bioenergia 86	5.12.	Stoccaggio geologico permanente sotterraneo di CO <sub>2</sub>	. 1
1.2.	Risanamento e ripristino delle foreste, compresi il rimboschimento e la rigenerazione	4.0.	Trasmissione e distribuzione di energia elettrica 89	6.	Trasporti	. 1
	delle foreste naturali a seguito di un evento estremo	4.10.	Accumulo di energia elettrica 93	6.1.	Trasporto ferroviario interurbano di passeggeri	. 1
1.3.	Gestione forestale	4.11.	Accumulo di energia termica 95	6.2.	Trasporto ferroviario di merci	. 13
1.4.	Silvicoltura conservativa 28	4.12.	Stoccaggio di idrogeno. 96	6.3.	Trasporto urbano e suburbano, trasporto di passeggeri su strada	. 1.
2.	Attività di protezione e ripristino ambientale	4.13.	Produzione di biogas e biocarburanti destinati ai trasporti e di bioliquidi	6.4.	Gestione di dispositivi di mobilità personale, ciclologistica	. 1
2.1.	Ripristino delle zone umide	4.14.	Reti di trasmissione e distribuzione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio	6.5.	Trasporto mediante moto, autovetture e veicoli commerciali leggeri	. 1
3.	Attività manifatturiere 40	7.4-7.	99	6.6.	Servizi di trasporto di merci su strada	. 1
3.1.	Fabbricazione di tecnologie per le energie rinnovabili	4.15.	Distribuzione del teleriscaldamento/teleraffrescamento	6.7.	Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne	. 1
3.2.	Fabbricazione di apparecchiature per la produzione e l'utilizzo di idrogeno	4.16.	Installazione e funzionamento di pompe di calore elettriche	6.8.	Trasporto di merci per vie d'acqua interne	. 1
3.3.	Fabbricazione di tecnologie a basse emissioni di carbonio per i trasporti	4.17.	Cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica a partire dall'energia solare 104	6.9.	Riqualificazione del trasporto di merci e passeggeri per vie d'acqua interne	. 1
3.4.	Fabbricazione di batterie	4.18.	Cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica a partire dall'energia geotermica	6.10.	Trasporto marittimo e costiero di merci, navi per operazioni portuali e attività ausiliarie	. 1
3.5.	Fabbricazione di dispositivi per l'efficienza energetica degli edifici	4.19.	Cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica a partire da combustibili liquidi e	6.11.	Trasporto marittimo e costiero di passeggeri	. 1
3.6.	Fabbricazione di altre tecnologie a basse emissioni di carbonio	4.12.	gassosi non fossili rinnovabili 106	6.12.	Riqualificazione del trasporto marittimo e costiero di merci e passeggeri	. 1
3.7.	Produzione di cemento	4.20.	Cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica a partire dalla bioenergia 108	6.13.	Infrastrutture per la mobilità personale, ciclologistica	. 1
3.8.	Produzione di alluminio 56	4.21.	Produzione di calore/freddo a partire dal riscaldamento solare-termico	6.14.	Infrastrutture per il trasporto ferroviario	. 1
3.9.	Produzione di ferro e acciaio	4.22.	Produzione di calore/freddo a partire dall'energia geotermica	6.15.	Infrastrutture che consentono il trasporto su strada e il trasporto pubblico a basse	T.
3.10.	Produzione di idrogeno 60	4.23.	Produzione di calore/freddo a partire da combustibili liquidi e gassosi non fossili		emissioni di carbonio	. 1
3.11.	Produzione di nerofiumo 62		rinnovabili 113	6.16.	Infrastrutture che consentono il trasporto per vie d'acqua a basse emissioni di carbonio	. 1
3.12.	Produzione di soda 63	4.24.	Produzione di calore/freddo a partire dalla bioenergia	6.17.	Infrastrutture aeroportuali a basse emissioni di carbonio	. 1
	Produzione di cloro	4.25.	Produzione di calore/freddo utilizzando il calore di scarto	7.	Edilizia e attività immobiliari	. 1
3.13.		5.	Fornitura di acqua, reti fognarie, trattamento dei rifiuti e decontaminazione 118	7.1.	Costruzione di nuovi edifici	. 1
3.14.	Fabbricazione di prodotti chimici di base organici	5.1.	Costruzione, espansione e gestione di sistemi di raccolta, trattamento e fornitura di acqua	7.2.	Ristrutturazione di edifici esistenti	. 1
3.15.	Produzione di ammoniaca anidra 69	5.2.	Rinnovo di sistemi di raccolta, trattamento e fornitura di acqua	7.3.	Installazione, manutenzione e riparazione di dispositivi per l'efficienza energetica	1
3.16.	Produzione di acido nitrico	5.3.	Costruzione, espansione e gestione di sistemi di raccolta e trattamento delle acque	7.4.	Installazione, manutenzione e riparazione di stazioni di ricarica per veicoli elettri	ci
3.17.	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie	5.5.	reflue		negli edifici (e negli spazi adibiti a parcheggio di pertinenza degli edifici)	. 1
4.	Energia	5.4.	Rinnovo di sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue	7.5.	Installazione, manutenzione e riparazione di strumenti e dispositivi per la misurazione, la regolazione e il controllo delle prestazioni energetiche degli edifi	
4.1.	Produzione di energia elettrica mediante tecnologia solare fotovoltaica74	5.5.	Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi in frazioni separate alla fonte		misurazione, la regolazione e il controllo delle prestazioni energetiche degli edili	. 1
4.2.	Produzione di energia elettrica mediante tecnologia solare a concentrazione	5.6.	Digestione anaerobica di fanghi di depurazione	7.6.	Installazione, manutenzione e riparazione di tecnologie per le energie rinnovabili	1
4.3.	Produzione di energia elettrica a partire dall'energia eolica	5.7.	Digestione anaerobica di rifiuti organici	7.7.	Acquisto e proprietà di edifici	. 1
4.4.	Produzione di energia elettrica mediante tecnologie dell'energia oceanica	5.8.	Compostaggio di rifiuti organici	8.	Informazione e comunicazione	. 1
4.5.	Produzione di energia elettrica a partire dall'energia idroelettrica	5.9.	Recupero di materiali dai rifiuti non pericolosi	8.1.	Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse	. 1
46	Produzione di energia elettrica a partire dall'energia geotermica 83	5.10.	Cattura e utilizzo di gas di discarica	8.2.	Soluzioni basate sui dati per la riduzione delle emissioni di gas serra	. 1



## CRITERI DI VAGLIO TECNICO PER GLI ALTRI 4 OBIETTIVI

Il Regolamento delegato (UE) 2023/2486 completa il quadro normativo dei criteri di vaglio tecnico per valutare la sostenibilità ambientale delle attività, definendo i criteri di vagli tecnico con riferimento ai restanti 4 obiettivi ambientali indicati nel Regolamento Tassonomia, vale a dire:

- 1. uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
- 2. transizione verso un'economia circolare;
- 3. prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
- protezione e ripristino della biodiversità.



# ALLEGATO 1 DECRETO DELEGATO 2023/2486 Protezione delle acque

## 1. Attività manifatturiere

- 1.1. Fabbricazione e installazione (e relativi servizi) delle tecnologie di controllo delle perdite che consentono di ridurre e prevenire le perdite nei sistemi per la fornitura di acqua
- 2. Fornitura di acqua, reti fognarie, trattamento dei rifiuti e decontaminazione
- 2.1. Fornitura di acqua
- 2.2. Trattamento delle acque reflue urbane
- 2.3. Sistemi di drenaggio urbani sostenibili
- 3. Gestione del rischio di catastrofi
- 3.1. Soluzioni basate sulla natura per la prevenzione e la protezione contro i rischi di alluvioni e siccità
- 4. Informazione e comunicazione
- 4.1. Fornitura di soluzioni basate sui dati IT/OT (tecnologie dell'informazione/ tecnologie operative) per la riduzione delle perdite



# **ALLEGATO 2 DECRETO DELEGATO 2023/2486 Economia circolare (1)**

### 1. Attività manifatturiere

- 1.1. Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
- 1.2. Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche
- 2. Fornitura di acqua, reti fognarie, trattamento dei rifiuti e decontaminazione
- 2.1. Recupero del fosforo dalle acque reflue
- 2.2. Produzione di risorse idriche alternative per scopi diversi dal consumo umano
- 2.3. Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi e pericolosi
- 2.4. Trattamento dei rifiuti pericolosi
- 2.5. Recupero dei rifiuti organici mediante digestione anaerobica o compostaggio
- 2.6. Decontaminazione e smantellamento dei prodotti a fine vita
- 2.7. Cernita e recupero di materiali dai rifiuti non pericolosi

### 3. Edilizia e attività immobiliari

- 3.1. Costruzione di nuovi edifici
- 3.2. Ristrutturazione di edifici esistenti
- 3.3. Demolizione di edifici e di altre strutture
- 3.4. Manutenzione di strade e autostrade
- 3.5. Uso del calcestruzzo nell'ingegneria civile



# **ALLEGATO 2 DECRETO DELEGATO 2023/2486 Economia circolare (2)**

### 4. Informazione e comunicazione

4.1. Fornitura di soluzioni IT/OT (tecnologie dell'informazione/tecnologie operative) basate sui dati

### 5. Servizi

- 5.1. Riparazione, riqualificazione e rifabbricazione
- 5.2. Vendita di parti di ricambio
- 5.3. Preparazione per il riutilizzo di prodotti e componenti di prodotti a fine vita
- 5.4. Vendita di beni di seconda mano
- 5.5. Prodotto-come-servizio e altri modelli di servizi orientati all'uso circolare e ai risultati
- 5.6. Mercato virtuale (marketplace) per il commercio di beni di seconda mano destinati al riutilizzo



# **ALLEGATO 3 DECRETO DELEGATO 2023/2486** prevenzione e riduzione dell'inquinamento

#### 1. Attività manifatturiere

- 1.1. Fabbricazione di principi attivi farmaceutici (API) o di sostanze farmaceutiche
- 1.2. Fabbricazione di medicinali
- 2. Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e decontaminazione
- 2.1. Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi
- 2.2. Trattamento dei rifiuti pericolosi
- 2.3. Bonifica di discariche non a norma e di depositi di rifiuti abbandonati o illegali
- 2.4. Bonifica di siti e aree contaminati



# **ALLEGATO 4 DECRETO DELEGATO 2023/2486 Biodiversità**

- 1. Attività di protezione e ripristino ambientale
- 1.1. Conservazione, compreso il ripristino, di habitat, ecosistemi e specie
- 2. Attività ricettive
- 2.1. Alberghi, alloggi per vacanze, aree di campeggio e alloggi simili



## LA GUIDA OPERATIVA DELLA RAGIONERIA DELLO STATO





## GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE (cd. DNSH)

Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024

- Mappa delle misure del PNRR (Regime 1 e Regime 2), in base al campo di intervento prevalente della misura
- > Schede tecniche per <u>alcune</u> tipologie di intervento che <u>contengono</u>:
  - Criteri per il contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici (Regime 1)
  - Criteri per non arrecare danno all'obiettivo mitigazione dei cambiamenti climatici (Regime 2)
  - Criteri per non arrecare danno agli altri 5 obiettivi ambientali



## LE SCHEDE TECNICHE DELLA GUIDA OPERATIVA

(in corsivo le nuove schede di maggio 2024)

EDILIZI <i>A</i>	١
------------------	---

Scheda 1 – Costruzione di nuovi edifici

Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non Scheda 12 - Produzione elettricità da pannelli solari

residenziali

Scheda 21 - Realizzazione impianti distribuzione del

teleriscaldamento/teleraffrescamento

Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la

costruzione/rinnovamento di edifici

#### **MOBILITA'**

Scheda 28 - Collegamenti terrestri e illuminazione stradale

Scheda 9 - Acquisto di veicoli

Scheda 10 - Trasporto per acque interne e marittimo

Scheda 22 - Mezzi di trasporto ferroviario per merci e passeggeri

(interurbano)

Scheda 23 - Infrastrutture per il trasporto ferroviario

Scheda 18 - Realizzazione infrastrutture per la mobilità personale,

ciclologistica

#### APPARECCHIATURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE

Scheda 3 – Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e

apparecchiature elettriche ed elettroniche

Scheda 4 - Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed

elettroniche utilizzate nel settore sanitario

Scheda 6 - Servizi informatici di hosting e cloud

Scheda 8 - Data center

#### **PRODUZIONE ENERGIA**

Scheda 11 - Produzione di biometano

Scheda 13 - Produzione di elettricità da energia eolica

Scheda 14 - Produzione elettricità da combustibili da biomassa solida, biogas e bioliquidi

Scheda 15 - Produzione e stoccaggio di Idrogeno in aree industriali dismesse

Scheda 16 - Produzione e stoccaggio di Idrogeno

Scheda 25 - Fabbricazione di apparecchi per la produzione idrogeno (elettrolizzatori e

celle a combustibile)

Scheda 30 - Trasmissione e distribuzione di energia elettrica

Scheda 32- Produzione di energia elettrica mediante tecnologie dell'energia oceanica

Scheda 33 - Produzione di energia a partire dall'energia idroelettrica

#### **GESTIONE ACQUE E RIFIUTI, VERDE**

Scheda 17 - Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi

Scheda 29 - Raccolta e trasporto di rifiuti in frazioni separate alla fonte

Scheda 24 - Realizzazione impianti trattamento acque reflue

Scheda 31 - Impianti di irrigazione

Scheda 19 - Imboschimento

Scheda 20 - Coltivazione di colture perenni e non perenni

Scheda 27 - Ripristino ambientale delle zone umide

Scheda 34 – Dissalatori e Impianti di potabilizzazione

#### **ALTRO**

Scheda 7 - Acquisto servizi per fiere e mostre

Scheda 26- Finanziamenti a impresa e ricerca



## La Guida edizione 2024 (differenze con ed. precedenti)

- include ulteriori schede tecniche necessarie a seguito della riprogrammazione e dell'inserimento di nuove misure ed effettua la revisione di alcune schede precedenti per tenere conto dell'evoluzione della normativa ambientale;
- assicura un maggiore allineamento con i criteri contenuti negli Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza della Commissione europea;
- recepisce le indicazioni del Regolamento Delegato (UE) 2023/2486, pubblicato a giugno 2023, che introduce criteri di vaglio tecnico per gli obiettivi Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, Economia circolare, compresi la prevenzione ed il riciclaggio dei rifiuti, Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'area, dell'acqua o del suolo, Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi
- specifica, per il rispetto del principio DNSH, gli elementi di comprova tracciabili attraverso check list da caricare sul sistema informativo ReGiS nelle fasi principali di attuazione di un progetto PNRR (selezione e rendicontazione);
- al fine di fornire un ulteriore strumento per favorire il rispetto del principio del non arrecare danno significativo all'ambiente, in particolare nella definizione delle procedure di approvvigionamento o affidamento necessarie per la realizzazione degli interventi,
- individua i Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui all'articolo 57 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) che consentono di assicurare i vincoli DNSH di interesse;
- chiarisce l'interpretazione di alcune indicazioni, anche sulla base delle domande pervenute nel corso dei primi due anni di applicazione da parte di soggetti attuatori e Amministrazioni centrali.



## LE SCHEDE TECNICHE DELLA GUIDA OPERATIVA e il DNSH

#### Scheda 28 - Collegamenti terrestri e illuminazione stradale

#### A. Codici NACE

Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici F42.11, F42.13, F71.1 e F71.20, F 34.21 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

#### B. Applicazione

Questa scheda fornisce gli elementi di rispetto ai criteri DNSH relativamente ad:

- interventi di costruzione, ammodernamento, manutenzione e gestione di strade, autostrade, strade urbane e altri passaggi per veicoli e pedoni, lavori di superficie su strade, autostrade, strade urbane, ponti o gallerie compresa la fornitura di servizi degli studi di architettura, di ingegneria, di stesura di progetti, di ispezione edile e i servizi di indagine e di mappatura e simili, nonché l'esecuzione di collaudi fisici, chimici o di prove analitiche di altro tipo di tutti i tipi di materiali e prodotti,
- attività di installazione di illuminazione stradale e di segnali elettrici.

#### D. VINCOLI DNSH

Qualora l'opera sia sottoposta ad un procedimento di valutazione d'impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA le previste necessarie misure di mitigazione e di compensazione per la protezione dell'ambiente nel seguito descritte dovranno far parte della documentazione istruttoria presentata dal soggetto attuatore. Pertanto, gli aspetti nel seguito elencati devono essere oggetto di specifica analisi;

- Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
- Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (a meno delle operazioni di caratterizzazione)
- Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

#### Mitigazione del cambiamento climatico

- L'infrastruttura non è adibita al trasporto o allo stoccaggio di combustibili fossili.
- Nel caso di una nuova infrastruttura o di una ristrutturazione importante, l'infrastruttura è stata resa a prova di clima conformemente a un'opportuna prassi che includa il calcolo dell'impronta di carbonio e il costo ombra del carbonio chiaramente definito. Il calcolo dell'impronta di carbonio dimostra che l'infrastruttura non comporta ulteriori emissioni relative di gas a effetto serra, calcolate sulla base di ipotesi, valori e procedure conservativi.



## RIPRENDIAMO I REGIMI PREVISTI DAL PNRR

Quando un'attività contribuisce sostanzialmente all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici

Quando un'attività non contribuisce sostanzialmente all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici

#### **REGIME 1**

L'attività dovrà rispondere a criteri più stringenti per dimostrare il suo contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici

#### **REGIME 2**

L'attività dovrà implementare criteri meno stringenti per garantire il mero rispetto del principio DNSH per l'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici





## **VERIFICA DEL REGIME IN FASE ATTUATIVA**

La **prima fase** permette di verificare il Regime 1 o 2 dell'intervento previsto dalla procedura di gara per richiamare correttamente i due principi del "contributo sostanziale al miglioramento ambientale" o del "non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";



# **VERIFICA A CASCATA (1)**

La seconda fase si avvale di un processo di "verifica a cascata"

- a) Verifica della conformità tra il bene/servizio/opera oggetto della procedura di gara e le Schede delle "Guida operativa per il rispetto del principio DNSH" del MEF e le relative Check-List; in caso positivo:
- b) Verifica successiva delle indicazioni provenienti dal "Vademecum per l'applicazione delle indicazioni della Guida Operativa del MEF» e per la redazione dell'Allegato Asseverazione del rispetto del principio DNSH



# **VERIFICA A CASCATA (2)**

## In caso negativo:

c) Verifica dell'applicabilità alla procedura di gara per il bene/servizio/opera oggetto dei **Criteri Ambientali Minimi** nonché delle Tabelle di Raccordo tra CAM e DNSH elaborate dalla Fondazione Ecosistemi;

## In caso ancora negativo:

d) Verifica dell'applicabilità dei **Criteri di Vaglio Tecnico (CVT)** previsti dalla Tassonomia Ambientale (Climate Delegated Act, del 4 giugno 2021), ma generalmente tutti i CVT sono stati integrati nelle schede delle Linee Guida MEF

## Se ulteriormente negativo:

e) Individuazione, caso per caso, delle modalità di verifica del rispetto degli articoli 10-15 e 17 del Regolamento Tassonomia del 18 giugno 2020.



## **REGISTRO DNSH**

In ogni caso va costruito un Registro che tiene conto dello Stato di Avanzamento del DNSH nel corso del progetto

	Procedura di gara	Modalità Verifica	Verifica Aggiudicazione	Clausole Contrattuali	Reporting Monitoraggio
Mitigazione					
climatica					
Adattamento					
climatico					
Tutela					
Acque					
Economia					
Circolare					
Inquinamenti: acque					
aria suolo					
Biodiversità e servizi					
ecosistemici					
GENERALI					
Lavoro Dignitoso					
Standard di Vita					
Inclusione					



## RIEPILOGO DELL'INTRODUZIONE DEL DNSH

- Gli aspetti essenziali (6 problemi ambientali e principio DNSH) hanno una vaga origine nell'Accordo di Parigi sul Clima.
- Sono stati però definiti con precisione nel Green Deal e, soprattutto, nelle Comunicazioni relative alla Finanza Sostenibile / Tassonomia Ambientale.
- Le Comunicazioni e i Regolamenti relativi alla Finanza Sostenibile /
  Tassonomia Ambientale hanno anche ben definito cosa significhi
  «contributo sostanziale» al miglioramento degli obiettivi ambientali,
  DNSH, classificazione dei rischi climatici (in particolare quelli acuti e
  cronici), rispetto delle garanzie minime di salvaguardia sociale.
- Un esempio pratico dell'applicazione lo si può esaminare nei Regolamenti Delegati relativi ai 6 obiettivi.



## I FONDI COMUNITARI E IL DNSH (1)

REGOLAMENTO 2021/1060 «recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli Affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti»

#### **RECITAL 10**

- Data l'importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi dovrebbero contribuire all'integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 30 % delle spese di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi climatici.
- In tale contesto, i fondi dovrebbero sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e <u>non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (7)</u>.
- Meccanismi adeguati per garantire l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture sostenuti dovrebbero essere parte integrante della programmazione e dell'attuazione dei fondi.



## I FONDI COMUNITARI E IL DNSH (2)

### Il Regolamento generale dei Fondi all'art. 9 prevede che:

«Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio «non arrecare un danno significativo» (settembre 21)

- Rispetto DNSH necessario per ammissibilità nei Programmi (valutare tutte le «tipologie di azione»)
- Raccomanda l'adozione dell'approccio PNRR / Prevede la possibilità di adottare le valutazioni PNRR
- Prevede che il rispetto del principio sia esplicitato inserendo una specifica frase nel Programma
- Prevede la valutazione della CE durante il negoziato formale, con possibilità di formulare osservazioni
- Durante l'attuazione del Programma:
  - I. Deve essere verificato che le tipologie di azione rientrino in quelle valutate ex ante
  - II. Devono essere garantite procedure di selezione tali da assicurare l'applicazione del principio, in linea con valutazione ex ante. Deve essere garantito il rispetto della normativa UE
- Questo richiede:
  - Definizione delle tipologie di azione in modo sufficientemente dettagliato (per includere ciò che potrà essere realizzato)
  - II. Applicazione di appropriati criteri di mitigazione per la selezione dei progetti
- In fase attuativa, gli audit dello stato o della CE verificheranno il funzionamento del sistema di gestione e controllo



## I PRINCIPI ORIZZONTALI, LA VAS E IL DNSH

Nota "Attuazione del Principio orizzontale DNSH ("Do no significant harm principle") nei programmi cofinanziati dalla politica di coesione 2021-2027" del 7 dicembre 2021 (Nota DPCoe)

Per i programmi sottoposti obbligatoriamente a VAS, la Nota suggerisce che la valutazione del rispetto del principio DNSH "possa essere utilmente integrata nel processo di VAS che, per sua natura, è lo strumento più completo per l'analisi e la valutazione della sostenibilità ambientale di un Piano o Programma e comprende, per norma, i sei obiettivi ambientali contemplati dal Regolamento Tassonomia alla base del principio DNSH".



# Casistiche di applicazione del DNSH nella VAS dei Piani dei fondi comunitari 2021-2027(da Nota DPCoe)

Il Dipartimento per le Politiche di Coesione e il Ministero della transizione ecologica - Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi - Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, hanno pubblicato un documento di orientamento tecnico per l'applicazione del DNSH ai PR FESR 2021-2027 sottoposti a VAS

Sulla base degli orientamenti forniti in sede europea circa le modalità di svolgimento della valutazione e di resa della dichiarazione del rispetto del principio DNSH, l'applicazione di tale principio ai programmi della politica di coesione può essere ricondotta prevalentemente alle seguenti casistiche:

- Programmi NON soggetti a VAS o a Verifica di Assoggettabilità a VAS (in questa casistica rientrano i Programmi cofinanziati solo dal FSE plus)
- 2. Programmi sottoposti obbligatoriamente a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS (in questa casistica rientrano i Programmi cofinanziati solo dal FESR e i Programmi cofinanziati dal FESR e dal FSE plus)

Soffermiamoci sul secondo caso....



# Contenuti fondamentali del documento di orientamento DNSH e VAS dei Piani (1)

- a) La VAS rappresenta lo strumento che assicura maggiore completezza delle analisi valutative e in cui sono ricompresi, per norma, i tematismi oggetto dei 6 obiettivi sulla base dei quali viene svolta la valutazione DNSH. L'integrazione all'interno dello svolgimento della procedura di VAS del rispetto del principio DNSH, oltre ad evitare aggravi valutativi, lega la valutazione DNSH alle evidenze documentali e valutative del processo di VAS.
- b) E' fondamentale, come più volte evidenziato dalla CE, mettere a disposizione la documentazione attestante le dichiarazioni rese del rispetto del principio DNSH.
- c) Nel Rapporto preliminare, nel quale vengono individuati i contenuti e la portata delle informazioni da sviluppare nel Rapporto Ambientale, si dovrà dare conto delle modalità con cui verrà assicurata la valutazione del rispetto del principio DNSH in tutti i passaggi valutativi propri della VAS, attraverso l'esplicitazione per i 6 obiettivi ad esso connessi all'interno delle analisi e delle valutazioni svolte.

continua...



# Contenuti fondamentali del documento di orientamento DNSH e VAS dei Piani (2)

...segue

- d) Nel Rapporto Ambientale le considerazioni e valutazioni proprie della coerenza con il Principio DNSH saranno svolte all'interno delle analisi valutative della VAS, avendo cura di assicurare che quanto relativo ai 6 obiettivi ambientali alla base del principio stesso sia evidenziato e riscontrabile con immediatezza all'interno del Rapporto Ambientale e nella successiva Sintesi Non Tecnica per la consultazione al pubblico.
- e) A conclusione di tale svolgimento dovrà essere previsto un capitolo di sintesi degli esiti delle valutazioni della verifica DNSH con l'indicazione: degli esiti, delle motivazioni, di eventuali misure di mitigazione o criteri di attuazione eventualmente necessari; dovranno, inoltre, essere indicate puntualmente le parti del Rapporto Ambientale o dei suoi allegati, con le quali dare riscontro documentale alla valutazione DNSH svolta. Gli aspetti metodologici e tecnici per la valutazione della coerenza delle Misure/Linee di Intervento con gli obiettivi DNSH saranno quindi quelli utilizzati per l'elaborazione del Rapporto Ambientale del Programma.



### Ricadute sulle misure del FESR dalla valutazione DNSH (1)

In base alla precedente lettera **e)** si sottolinea che <u>la coerenza con il Principio DNSH deve essere assicurata anche</u> individuando misure di mitigazione o criteri di attuazione eventualmente necessari.

Ciò significa che i progetti del PR FESR 2021-2027 dovranno essere progettati, realizzati e gestiti in modo da non arrecare danno significativo ai 6 obiettivi ambientali (criteri di attuazione). Ad esempio, se il PR prevede la possibilità di realizzare sistemi di accumulo energetico per impianti ad energia rinnovabile, i criteri di selezione dei progetti dovrebbero richiedere ai beneficiari di prevedere nel progetto la sottoscrizione di accordi contrattuali con partner per il riutilizzo/riciclaggio dei sistemi di accumulo a fine vita. Ciò garantirà, lungo tutto il ciclo di vita del progetto, la conformità del principio DNSH rispetto all'obiettivo "transizione all'economia circolare". Infatti, l'impiego di sistemi di accumulo su larga scala determina una significativa produzione di rifiuti pericolosi da gestire a livello regionale. Occorre quindi adottare criteri di attuazione che impediscano questo potenziale effetto negativo significativo.



### Ricadute sulle misure del FESR dalla valutazione DNSH (2)

....Se però, nonostante una attenta progettazione-realizzazione-gestione, si valuta che possano verificarsi impatti significativi, occorrerà prevedere anche delle misure di mitigazione.

- Per "misure di mitigazione", si intendono le opere previste "in aggiunta al progetto" se questo determina degli impatti ambientali.
- Ad esempio, se una nuova strada di scorrimento (nonostante criteri di progettazione per l'abbattimento del rumore)
  può determinare impatto acustico su un abitato in un tratto, al progetto dovrà essere aggiunta la realizzazione di
  barriere antirumore in quel tratto.
- Alle misure di mitigazione, se non riescono a minimizzare/eliminare tutti gli impatti, possono essere talvolta anche associate "misure di compensazione" ossia interventi con valenza ambientale che, a fronte di impatti non eliminabili, migliorano le condizioni dell'ambiente interessato ma non sono strettamente connesse con il progetto (ad esempio, l'impatto sul consumo di suolo di un impianto fotovoltaico può essere "compensato" con un intervento di riqualificazione di un'area degradata o frammentata in un sito limitrofo).



## Il DNSH nel RA della VAS e le ricadute sul Monitoraggio e sulle valutazioni successive

Secondo la Nota DPCoe, nel RA dovranno essere illustrate le modalità con cui verrà assicurata l'implementazione della verifica del rispetto del Principio DNSH nelle successive fasi di valutazione ambientale, ove previste (VIA, VINCA) e nella fase di attuazione del programma prevedendo, tra gli altri aspetti, una sezione dedicata nell'ambito del Piano di Monitoraggio. Inoltre, sarà opportuno che i risultati del processo di VAS e della valutazione DNSH siano integrati nei criteri di selezione delle operazioni, anche adottando criteri specifici che ne assicurino il rispetto

#### Quindi si sottolinea che:

- nel Rapporto Ambientale si deve indicare in che modo, in fase di attuazione del PR, sarà verificato il rispetto del principio DNSH. A tale scopo occorre inserire una sezione dedicata nel Piano di monitoraggio;
- successivamente, nei criteri di selezione delle operazioni indicare criteri specifici che assicurino il rispetto del principio DNSH.



### Altre informazioni contenute nella nota DPCoe

Infine, il documento fornisce alcune raccomandazioni alle Autorità competenti e proponenti:

- l'Autorità Competente deve dare conto, nel parere motivato di VAS, dello svolgimento e degli esiti della valutazione ai sensi DNSH;
- l'Autorità Proponente deve dare conto, nella dichiarazione di sintesi, dello svolgimento della valutazione ai sensi DNSH e degli esiti, dichiarando, altresì, il rispetto del principio DNSH.

Il documento di orientamento prosegue, attraverso una sorta di checklist, spiegando e puntualizzando i principali criteri di valutazione da utilizzare



### UN PASSAGGIO SULLA NON SIGNIFICATIVITÀ DEGLI IMPATTI

La "significatività degli impatti potenziali" sui 6 obiettivi ambientali è individuata dalla Tassonomia che indica le "soglie" o "criteri di vaglio tecnico" al di sopra dei quali un'attività economica non è considerata più sostenibile, in quanto gli impatti potenziali sarebbero significativi.

Queste soglie sono stabilite dalla Tassonomia attraverso valutazioni della significatività degli impatti sulla mitigazione dei cambiamenti climatici (e sugli altri obiettivi) e attraverso analisi del ciclo di vita dei processi produttivi.

Non arrecare danno s	ignificativo ("DNSH")
(1) Mitigazione dei cambiamenti climatici	Le emissioni di gas a effetto serra <sup>127</sup> derivanti dai processi di produzione del cemento sono:  (a) per il clinker di cemento grigio, inferiori a 0,816 <sup>128</sup> tCO2e per tonnellata di clinker di cemento grigio;
Chinatici	(b) per il cemento da clinker grigio o il legante idraulico alternativo, inferiori a 0,530 <sup>129</sup> tCO <sub>2</sub> e per tonnellata di cemento o legante alternativo prodotto.



## **ESEMPI DI DNSH APPLICATO AD UN FESR (1)**

RSO2.1. Promuovere l'efficienz	RSO2.1. Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra							
Tipi di azione previsti  Campi di intervento associati	2.1.1 Interventi finalizzati all'eco-efficientamento e alla riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e nelle strutture pubbliche 2.1.2 Riqualificazione energetica nelle imprese 2.1.3 Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica 2.1.4 Rafforzamento della governance e delle capacità di attuazione  038. Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno 044. Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul piano dell'efficienza energetica e misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno 045. Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica 170. Sviluppo delle capacità delle autorità di programma e degli organismi coinvolti nell'attuazione dei fondi							
Obiettivi ambientali DNSH	Potenziali impatti significativi sugli obiettivi DNSH Criteri di attuazione e eventuali misure di mitigazione degli Sintesi degli esiti della valutazione impatti significativi							
1. Mitigazione dei cambiamenti climatici	Le tipologie di intervento di questo obiettivo strategico contribuiscono alla riduzione dei consumi energetici e all'uso di fonti di energia rinnovabile e pertanto alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Rispetto a questo obiettivo, dunque, sono attesi effetti positivi di riduzione delle emissioni di CO2.	Le prestazioni energetiche degli edifici devono rispettare la norma nazionale vigente, DM 26-6-2015 e il CAM edilizia (DM 11-10-2017) per quanto riguarda la prestazione energetica degli edifici.	L'obiettivo specifico contribuisce in modo sostanziale all'obiettivo DNSH "Mitigazione dei cambiamenti climatici" se, in fase di attuazione, sono rispettati i criteri di attuazione (conformità alle norme vigenti).					
2. Adattamento ai cambiamenti climatici	Il cambiamento climatico influenzerà qualsiasi settore economico che deve quindi adattarsi ai suoi impatti. Ciò significa che qualsiasi intervento deve tenere conto del rischio climatico e individuare le soluzioni di adattamento (cioè essere a prova di clima).	Gli investimenti dovranno essere "a prova di clima" e ciascun intervento dovrà tenere conto della resilienza sia a livello di intervento che a livello di sistema o di comunità.  Le soluzioni di adattamento dovranno: (a) non influire negativamente sugli sforzi di adattamento o sul livello di resilienza ai rischi climatici fisici di altre persone, della natura, del patrimonio culturale, dei beni e di altre attività economiche; (b) favorire le soluzioni basate sulla natura o si basano, per quanto possibile, su infrastrutture blu o verdi; (c) essere coerenti con i piani e le strategie di adattamento locali, settoriali, regionali o nazionali; (d) essere monitorate e misurate in base a indicatori predefiniti e, nel caso in cui tali indicatori non siano soddisfatti, devono essere prese in considerazione azioni correttive.  Questi criteri saranno alla base della definizione di criteri di	Il rischio di effetti negativi dei cambiamenti climatici su edifici, opere e infrastrutture deve essere sempre considerato.  Pertanto, l'obiettivo specifico non arreca un danno significativo all'obiettivo DNSH "Adattamento al cambiamento climatico" se, in fase di attuazione, è supportato dai criteri di attuazione indicati nella colonna precedente.					



RSO2.1. Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra

### **ESEMPI DI DNSH APPLICATO AD UN FESR (2)**

1100 Et Et Trommaovere rejjielen	za energenea e maarre le ermooroni ar gas a ejjetto se						
Tipi di azione previsti  Campi di intervento	2.1.1 Interventi finalizzati all'eco-efficientamento e alla riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e nelle strutture pubbliche 2.1.2 Riqualificazione energetica nelle imprese 2.1.3 Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica 2.1.4 Rafforzamento della governance e delle capacità di attuazione						
associati	038. Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno 044. Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul piano dell'efficienza energetica e misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno 045. Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica 170. Sviluppo delle capacità delle autorità di programma e degli organismi coinvolti nell'attuazione dei fondi						
Obiettivi ambientali DNSH	Potenziali impatti significativi sugli obiettivi DNSH						
3. Uso sostenibile o protezione delle risorse idriche e marine	La realizzazione di nuovi edifici comporta un aumento dei consumi idrici.	Come per i lavori pubblici per i quali è obbligatorio (CAM edilizia, DM 11-10-2017) l'impiego di soluzioni, tecnologie e dispositivi per il risparmio idrico, si propone di estendere l'obbligo anche ai lavori privati (come previsto anche dal PNRR) per mitigare l'impatto sull'obiettivo 3.  In caso di ristrutturazioni importanti di primo livello, si propone di obbligare il proponente a migliorare l'impianto idrico sanitario per garantire la minimizzazione dei consumi idrici.	L'obiettivo specifico non arreca un danno significativo all'obiettivo DNSH "Uso sostenibile o protezione delle risorse idriche e marine" se, in fase di attuazione, è supportato dai criteri di attuazione indicati nella colonna precedente.				
4. Transizione ad un'economia circolare	Gli impatti ambientali negativi sono legati al consumo di risorse non rinnovabili (materiali da costruzione, compreso il legno) e alla produzione di rifiuti da C&D nonché al consumo di risorse legati alla produzione degli impianti per lo sfruttamento delle energie rinnovabili (acciaio, materie prime critiche, rame, ecc.).	Come per i lavori pubblici per i quali è obbligatorio (CAM edilizia, DM 11-10-2017) l'impiego di materiali con contenuto di riciclato e la demolizione selettiva con obbligo di riciclaggio di almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi, si propone di estendere l'obbligo anche ai lavori privati (come previsto anche dal PNRR) per mitigare l'impatto sull'obiettivo 4.	L'obiettivo specifico non arreca un danno significativo all'obiettivo DNSH "Transizione ad un'economia circolare" se, in fase di attuazione, è supportato dai criteri di attuazione indicati nella colonna precedente.				
5. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (su aria, acqua, suolo, sottosuolo)	Gli impatti ambientali negativi sono legati all'uso di sostanze chimiche pericolose nei materiali da costruzione convenzionali (fase di produzione dei materiali ma anche emissioni nocive in fase di uso).	Come per i lavori pubblici per i quali è obbligatorio (CAM edilizia, DM 11-10-2017) l'impiego di materiali prodotti senza utilizzo di sostanze chimiche pericolose, si propone di estendere l'obbligo anche ai lavori privati (come previsto anche dal PNRR) per mitigare l'impatto sull'obiettivo 5.	L'obiettivo specifico non arreca un danno significativo all'obiettivo DNSH "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento" se, in fase di attuazione, è supportato dai criteri di attuazione indicati nella colonna precedente.				
6. Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi (anche consumo suolo)	Gli impatti ambientali negativi possono essere determinati dall'eventuale occupazione di suolo (ad esempio con impianti fotovoltaici a terra o impianti eolici) di aree sensibili o in prossimità di aree sensibili dal punto di vista della biodiversità.	Dovranno sempre essere valutati i rischi di interferenza degli interventi con le aree sensibili, secondo quanto indicato dalla VINCA.	L'obiettivo specifico non arreca un danno significativo all'obiettivo DNSH "Protezione e ripristino della biodiversità" se, in fase di attuazione, è supportato dai criteri di attuazione indicati nella colonna precedente.				



# SINTESI DELLE VALUTAZIONI DNSH NELLA VAS DEL PO FESR – UN ESEMPIO

Obiettivo specifico	Codice	Importo (EUR)	1. Mitigazione dei cambiamenti climatici	2. Adattamento ai cambiamenti climatici	3. Uso sostenibile o protezione delle risorse idriche e marine	4. Transizione ad un'economia circolare	5. Prevenzione e riduzione dell'inquinament o (su aria, acqua, suolo, sottosuolo)	6. Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi
RSO2.1	038. Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno	70.000.000,00						
RSO2.1	044. Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul piano dell'efficienza energetica e misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno	73.500.000,00						
RSO2.1	045. Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica	31.500.000,00						



### SINTESI DELLE VALUTAZIONI DNSH NELLA VAS DEL PO FESR – LA LEGENDA

	Impatti positivi sull'obiettivo ambientale DNSH: l'intervento contribuisce positivamente al raggiungimento dell'obiettivo.
	Impatti nulli sull'obiettivo ambientale DNSH, a condizione di integrare i progetti (in fase di attuazione) con i criteri di attuazione e le eventuali misure di mitigazione indicati nella matrice di valutazione.
	Impatti nulli sull'obiettivo ambientale DNSH "Adattamento ai cambiamenti climatici", a condizione di integrare i progetti con le soluzioni di adattamento (in caso di vulnerabilità al rischio climatico) per rendere le opere "a prova di clima".
	Potenziali impatti negativi sull'obiettivo ambientale DNSH in caso di interferenza fisica (es. nuova strada prossima a un'area sensibile per la biodiversità). In fase di attuazione, anche in assenza di procedure di VIA o VINCA obbligatorie, occorre valutare le interferenze e le relative misure di mitigazione.
Х	Rischio di impatti negativi cumulativi sull'obiettivo ambientale DNSH a causa di interventi trasversali ai diversi obiettivi specifici (ad es. la digitalizzazione, prevista in molti obiettivi, pone un problema di gestione dei RAEE più generale): in fase attuativa, occorre un'azione regionale di gestione del rischio di impatto cumulativo (anche dal punto di vista regolamentare, di indirizzo, ecc.).
	Non pertinente (nessun impatto, né positivo né negativo)



## UN APPROFONDIMENTO SU FESR E INFRASTRUTTURE «A PROVA DI CLIMA»

Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento per le politiche di coesione

## INDIRIZZI PER LA VERIFICA CLIMATICA DEI PROGETTI INFRASTRUTTURALI IN ITALIA PER IL PERIODO 2021-2027

DPCoe - MASE - JASPERS 6 ottobre 2023

#### Sommario

1. Introduzione	
2. Metodologia per la verifica climatica nel periodo 2021-2027	. 2
2.1 Verifica della neutralità climatica (mitigazione dei cambiamenti climatici)	2
2.2 Verifica della resilienza climatica (adattamento ai cambiamenti climatici)	4
3. Ambito di applicazione della verifica climatica in Italia	
4. Strumenti per l'analisi della vulnerabilità degli interventi	ş
5. Integrazione dei processi di verifica e valutazione ambientale	11
5.1 Integrazione tra Verifica Climatica e Valutazione di Impatto Ambientale	12
5.2 Integrazione tra Verifica Climatica e Valutazione Ambientale Strategica	13
5.3 Integrazione tra Verifica Climatica e DNSH	14
Allegato – Ambito di applicazione della verifica climatica per settore di intervento (ex	x Allegato I RDC 2021-2027)



### COSA SI INTENDE PER INFRASTRUTTURA PER LA UE

Gli "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027" (COM 373/2021) della Commissione europea fanno riferimento a:

- 1. edifici, dalle abitazioni private alle scuole o agli impianti industriali, che costituiscono il tipo di infrastruttura più comune e la base per gli insediamenti umani;
- 2. infrastrutture basate sulla natura, quali tetti, pareti e spazi verdi e sistemi di drenaggio;
- 3. infrastrutture di rete essenziali per il funzionamento dell'economia e della società moderne, in particolare le infrastrutture energetiche (ad esempio reti, centrali elettriche, condotte), i trasporti (attività immobilizzate come strade, ferrovie, porti, aeroporti o infrastrutture di trasporto per vie navigabili interne), le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ad esempio reti di telefonia mobile, cavi per la trasmissione di dati, centri dati) e le risorse idriche (ad esempio, condotte di approvvigionamento idrico, bacini artificiali, impianti di trattamento delle acque reflue);
- sistemi di gestione dei rifiuti prodotti da imprese e famiglie (punti di raccolta, impianti di cernita e riciclaggio, inceneritori e discariche);
- 5. altre attività materiali in una gamma più ampia di settori strategici, tra cui le comunicazioni, i servizi di emergenza, l'energia, la finanza, l'alimentazione, la pubblica amministrazione, la sanità, l'istruzione e la formazione, la ricerca, la protezione civile, i trasporti, i rifiuti o le risorse idriche;
- 6. altri tipi di infrastrutture, sulla base delle specifiche condizioni di ammissibilità dei fondi europei attivati.



## ORIENTAMENTI SULLA VERIFICA CLIMATICA DALL'ALLEGATO DELLA NOTA

Obiettivo Strategico 2: UN'EUROPA RESILIENTE, PIÙ VERDE E A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO MA IN TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA A ZERO EMISSIONI NETTE DI CARBONIO ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DI UNA TRANSIZIONE VERSO UN'ENERGIA PULITA ED EQUA, DI INVESTIMENTI VERDI E BLU, DELL'ECONOMIA CIRCOLARE, DELL'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E DELLA LORO MITIGAZIONE, DELLA GESTIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI NONCHÉ DELLA MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE

cod.	Codice Settore di intervento	VERIFICA	Fase 1 Mit.	Approf	Fase 1 adatt.	Approf.	Commenti
38	Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno	IN ALCUNI CASI	NO	NO	IN ALCUNI CASI	SE NECESSARIA DA RISULTATI SCREENING	Screening Adattamento richiesta se il progetto prevede: 1) costruzione edifici nuovi, 2) ristrutturazione importante di edifici esistenti. Analisi dettagliata Adattamento necessaria se la fase di screening identifica una vulnerabilità medio-alta



#### Riassunto della mattinata

- ✓ Introduzione al DNSH: dall'accordo di Parigi ai criteri di vaglio tecnico
- ✓ Il modello di verifica del rispetto del Principio DNSH: il sistema a cascata dalla Guida MEF ai criteri generali dell'art. 17 del reg. UE 852/2020
- ✓ Il DNSH nella programmazione dei fondi strutturali: i requisiti e gli orientamenti della Commissione e la nota del DPCoe per la VAS dei PO FESR
- ✓ Applicazione di una verifica DNSH nel Rapporto Ambientale della VAS del PO
- ✓ La verifica climatica nei fondi strutturali: la COM 373/2021 e la nota DPCoe del 2023



Sede Legale ed operativa

Corso del Rinascimento 24, 00186 Roma +39 06 683 38 88 info@fondazioneecosistemi.org fondazione.ecosistemi@pec.it

www.fondazioneecosistemi.org